

Pieve di Soligo, 07/07/2021

Informativa n. 12

OGGETTO: Decreto Legge n. 99/2021: NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER L'UTILIZZO E PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

E' stato pubblicato nella G.U. n. 155 dello scorso 30/06/2021, il D.L. 99/2021 con il quale vengono introdotte, tra altre, misure urgenti di sostegno alle imprese. In particolare l'art. 1, oltre che sospendere dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021 il programma "cashback"¹:

- a) incrementa la percentuale prevista per il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti per le commissioni bancarie addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati;
- b) introduce un nuovo credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici;
- c) introduce un ulteriore credito di imposta nel caso in cui, nel corso del 2022, gli esercenti attività di impresa, arte o professioni acquistino, noleggiino o utilizzino strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

APPROFONDIMENTI

- a) In riferimento al credito d'imposta sulle commissioni bancarie, si ricorda che:
 - il credito d'imposta spetta, attualmente, nella misura del 30% sulle commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, e solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali;
 - l'agevolazione spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Viene ora previsto che per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 **il credito d'imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni**, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, **adottino strumenti di pagamento elettronico collegati** ai registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi oppure **strumenti di pagamento evoluto**². La banca quindi continua ogni mese ad inviare via pec o all'interno dell'home banking l'importo delle commissioni trattenute nel mese precedente; il credito d'imposta, pari al 100% delle commissioni, può essere utilizzato in compensazione in F24 dal mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti tracciati.

b) Nuovo credito d'imposta per l'acquisizione degli strumenti

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Agli esercenti attività di

¹ Ricordiamo che il "cashback" prevede dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

² Si tratta di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, e che possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che **nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022** acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta calcolato in base ad una percentuale sul costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Le misure del credito spettante nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022

Il credito d'imposta spetta **nel limite massimo** di spesa per soggetto **di 160 euro**, nelle seguenti misure:

- a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

c) Nuovo ulteriore credito d'imposta per l'acquisizione degli strumenti nell'anno 2022

Ai soggetti precedentemente indicati che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico **che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica**, spetta un credito d'imposta **nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle misure di seguito indicate.

Le misure incrementate per l'anno 2022

- a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d'imposta di cui ai punti b) e c) citati, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta di maturazione del credito e nei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta successivi fino a esaurimento;
- non sono rilevanti né ai fini redditi né ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime del "*de minimis*".

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza